



IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA

VISTO l'articolo 32, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n.114, in virtù del quale, nell'ambito della prevenzione della corruzione, qualora l'Autorità giudiziaria proceda per alcuni delitti contro la Pubblica Amministrazione, ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture, ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad un contraente generale, il Presidente dell'ANAC, in presenza di fatti gravi e accertati anche ai sensi dell'art.19, comma 5, lett. a) del citato decreto legge, può proporre al Prefetto competente, in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante, di disporre la misura della straordinaria e temporanea gestione nei confronti dell'impresa che si è aggiudicata l'appalto limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto, attraverso la nomina di uno o più amministratori, in numero non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270;

VISTO il Protocollo d'Intesa sottoscritto il 15 luglio 2014 tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, con il quale sono state adottate le Prime Linee Guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC, Prefetture UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa (in G.U. n.165 del 18 luglio 2014);

VISTE le Seconde Linee Guida in data 27 gennaio 2015, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e dal Ministro dell'Interno per l'applicazione delle Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione ed antimafia;

VISTE le Terze Linee Guida in data 19 gennaio 2016 per la determinazione dell'importo dei compensi da liquidare ai commissari nominati dal Prefetto, ai sensi dell'articolo 32, commi 1 e 10, del decreto legge n.90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n.114/2014, nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia (in G.U. n.26 del 2 febbraio 2016);

VISTA la nota n.0026458 in data 23 marzo 2018 – pervenuta corredata dalla relativa documentazione – con la quale il Presidente dell'ANAC ha proposto l'applicazione della misura della straordinaria e temporanea gestione prevista dall'art.32, comma 1, lettera b), del decreto legge n.90/2014, convertito con